DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1987

relativa all'istituzione di un comitato consultivo veterinario

(87/89/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con decisione 76/559/CEE della Commissione [1], modificata da ultimo dalla decisione 81/156/CEE [2], è stato istituito un comitato consultivo veterinario;

considerando che è opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri e tener conto di un cambiamento intervenuto per quanto riguarda la rappresentanza dell'industria;

considerando che le disposizioni relative al comitato consultivo veterinario sono state modificate e che è quindi necessario codificarle;

considerando che la Commissione deve raccogliere i pareri degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi posti dall'armonizzazione delle legislazioni veterinarie;

considerando che tutte le professioni direttamente interessate all'armonizzazione delle legislazioni veterinarie, nonché i consumatori, devono poter partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione;

considerando che le associazioni professionali dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dei lavoratori e le associazoni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo veterinario, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è composto di rappresentanti di organizzazioni dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei lavoratori, dei consumatori e della Federazione dei veterinari della Comunità economica europea.

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'armonizzazione delle legislazioni veterinarie.

2. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il comitato medesimo su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto.

Il presidente agisce in tal senso particolarmente su richiesta di una delle categorie che compongono il comitato.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di 14 membri permanenti e, al massimo, di 24 membri non permanenti.

2. I membri permanenti hanno il compito di coordinare i lavori in seno ai rispettivi gruppi.

3. I seggi dei membri permanenti sono attribuiti come segue:

— 2 ai produttori agricoli,

— 2 alle cooperative agricole,

— 2 all'industria,

— 2 al commercio,

— 2 ai lavoratori,

— 2 ai consumatori.

4. Due seggi di membri permanenti sono inoltre attribuiti a rappresentanti dell'organizzazione professionale dei veterinari, costituita a livello comunitario.

5. Ciascun settore economico di cui al paragrafo 3 può designare, al massimo, 4 membri non permanenti.

Articolo 4

1. I membri permanenti del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta dei seguenti organismi ed organizzazioni:

— per i seggi attribuiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3:

produttori agricoli:

Comitato delle organizzazioni professionali/agricole della Comunità economica europea (COPA);

[1] GU n. L 171 del 30. 6. 1976, pag. 37.
[2] GU n. L 72 del 18. 3. 1981, pag. 21.

cooperative agricole:

Comitato generale della cooperazione agricola della Comunità economica europea (COGECA);

industrie:

Confederazione delle industrie agroalimentari della Comunità europea (CIAA),

commercio:

le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative costituite a livello comunitario;

lavoratori:

Confederazione europea dei sindacati (CES);

consumatori:

Comitato consultivo dei consumatori, istituito con decisione 73/306/CEE della Commissione [1];

— per i seggi attribuiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 4: Federazione dei veterinari della Comunità economica europea.

2. Per ogni seggio i predetti organismi e organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità, cittadini di Stati membri della Comunità.

3. Gli organismi e organizzazioni indicati nel paragrafo 1, primo trattino, del presente articolo propongono alla Commissione, a mezzo lettera inviata al segretariato, qual è definito all'articolo 9, paragrafo 3, almeno otto giorni prima di ciascuna riunione, gli altri loro rappresentanti in seno al comitato.

Articolo 5

1. I membri permanenti del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri permanenti del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alla sua sostituzione secondo la procedura prevista al paragrafo 1.

2. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri permanenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

1. Il presidente del comitato e i due vicepresidenti sono scelti per la durata di tre anni fra i membri permanenti e vengono designati da questi ultimi.

2. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri permanenti presenti, per il primo scrutinio, e a maggioranza dei membri permanenti presenti, per gli scrutini successivi.

3. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche oppure tra quelli dell'organizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo trattino, alle quali non appartiene il presidente. Il comitato può designare altri membri a far parte dell'ufficio di presidenza, seguendo la medesima procedura. In tal caso, l'ufficio di presidenza comprende, oltre al presidente, un rappresentante al massimo di ciascuna categoria economica rappresentata in seno al comitato.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del comitato.

Articolo 7

Il presidente può invitare ad assistere ai lavori del comitato e dei gruppi di lavoro, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su una delle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

Il comitato può costituire gruppi di lavoro, incaricati di riferirgli sulle materie da esso stabilite.

Articolo 9

1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

4. Su proposta degli organismi e organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione può designare, per tutta la durata del mandato dei membri permanenti del comitato, osservatori incaricati di mantenere i collegamenti amministrativi con il segretariato del comitato stesso.

5. Gli osservatori possono assistere alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro, ma non partecipano alle deliberazioni.

[1] GU n. L 283 del 10. 10. 1973, pag. 10.

Articolo 10

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale esso dovrà essere espresso.

Le posizioni sostenute dalle categorie rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio e al comitato veterinario permanente, dietro richiesta di questi ultimi.

Articolo 11

Fatto salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i partecipanti alle riunioni del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione li avverta che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

Articolo 12

La decisione della Commissione 76/559/CEE è abrogata.

Articolo 13

La presente decisione ha effetto dal 1° gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente